

**Audizione resa il 30 novembre 2017 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati concernente diversi Progetti di legge in materia di tutela degli animali\***

*di Francesca Rescigno – Professoressa associata di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna*

Ringrazio l’Onorevole Vittorio Ferraresi e l’intera Commissione per questo gradito invito.

**Introduzione al tema: La questione animale.**

In prima istanza desidero premettere che non sono molti i giuristi e ancor più i Costituzionalisti che si occupano specificamente di diritti animali, e normalmente si liquida la questione sostenendo che ci sono ben altri problemi di cui urge occuparsi (è la c.d. teoria del ‘benaltrismo’), tuttavia, per quanto mi riguarda il tema ha sempre avuto un’estrema rilevanza e lo considero parte di un disegno più ampio che concerne in generale lo sviluppo e l’affermazione dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza non solo nell’ambito degli interessi prettamente umani dove il cammino da compiere è senz’altro ancora lungo, ma anche, se possibile, al di là della barriera della specie, per questo sono particolarmente grata per il Vostro invito.

E’ stato saggiamente scritto che il diritto è un “intellettuale pesante”, lento nel muoversi ma che quando si muove non è affetto dalla graziosa “légèreté” tipica di molti mobilissimi intellettuali medi<sup>1</sup> e che spesso riesce ad anticipare i cambiamenti dei costumi. Tale definizione rende certamente merito al diritto che in molti settori si è effettivamente dimostrato capace di anticipare e guidare importanti mutamenti della società e dei costumi, ma purtroppo è doveroso sottolineare come, in altrettante circostanze, lo stesso diritto, più che lento è apparso ‘pietrificato’ e del tutto immune rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla società civile.

Anche nel campo della tutela degli esseri animali il diritto positivo è andato avanti con una andatura a dir poco singolare che a tratti ricorda il gioco infantile Regina Reginella i cui partecipanti avanzano - per restare in argomento di esseri animali - con più o meno celerità verso l’agognata Regina imitando proprio i passi degli animali.

---

\* Il testo non è stato letto ma riassunto oralmente e poi consegnato nella versione integrale per gli atti della Commissione.

<sup>1</sup> Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La Questione animale*, Milano, 2012, 249.

Il problema principale che incontra la legislazione in materia di diritti animali è l'innegabile circostanza per cui ogni ordinamento giuridico, anche quello più aperto ed evoluto, nasce per soddisfare esigenze e bisogni prettamente umani, per cui, ancora oggi, il dato principale degli ordinamenti giuridici è l'antropocentrismo derivante dall'autoreferenzialità dei sistemi giuridici elaborati dagli esseri umani per tutelare la propria convivenza in società sempre più complesse. L'impianto normativo considera dunque l'essere umano quale fulcro della società, referente principale (se non unico) delle regole e dei diritti, per tale ragione gli esseri animali si trovano in una posizione di inevitabile soggezione e di estrema difficoltà. L'approccio nei loro confronti varia dalla considerazione di essi quali 'cose' a nostra completa disposizione fino ad una prospettiva di tutela volta più a proteggere il sentimento di empatia degli esseri umani verso gli esseri animali che gli animali stessi. In ogni caso appare consolidata la considerazione degli animali non come soggetti del diritto ma quali *res* più o meno a disposizione del genere umano, per questa ragione non può stupirci il fatto che gli esseri animali ancora oggi vengano cacciati, allevati, mangiati, utilizzati per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l'uomo, per intrattenere e per molteplici altri scopi che confermano la loro totale sottomissione alla volontà umana e la loro collocazione giuridica ben lontana dalla soggettività.

Anche il nostro ordinamento giuridico appare allineato a quanto detto nel modo in cui tratteggia un approccio prudente, poco incline a definire in via definitiva la soggettività giuridica degli esseri animali, per cui permane sostanzialmente nella nostra normativa l'assunto antropocentrico anche se effettivamente il cammino del diritto in materia di rapporti tra uomo e animali ha compiuto significativi passi avanti arrivando ad affermare una visione più attenta ai bisogni degli esseri animali.

E' infatti innegabile che ci siamo -fortunatamente- allontanati dalle previsioni del Codice Zanardelli del 1889, che all'articolo 491 affermava: "*Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo*", dimostrando senza timore di smentite un'ottica prettamente antropocentrica, poiché l'unica preoccupazione evidente non era quella del benessere degli esseri animali, quanto l'evitare di offendere la sensibilità umana e il soggetto tutelato non era certo l'animale bensì lo stato mentale dell'essere umano.

Ci siamo allontanati dalla visione cartesiana dell'animale quale cosa, quale '*bruto privo di pensiero*', essere mancante di raziocinio, in grado di agire solo in base all'istinto. Tale impostazione infatti è stata già da tempo sconsigliata non solo dalla riflessione filosofica<sup>2</sup> ma

---

<sup>2</sup> Il cammino filosofico alternativo all'antropocentrismo può dirsi avviato con la "*morale della simpatia*" (cfr. D. HUME, *Della ragione degli animali*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 73) la quale basandosi sul dato empirico sostiene che gli animali nel compiere le azioni quotidiane appaiono guidati da un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e

anche dai progressi della scienza e dell'etologia<sup>3</sup> che ha dimostrato senza tema di smentita che, seppure gli esseri animali non sono consci di eventuali riconoscimenti giuridici e mancano della capacità linguistica necessaria per poter percepire ed azionare i diritti stessi (ma se questo fosse necessario per venire considerati 'giuridicamente meritevoli', allora si rischierebbe il paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà dovrebbero risultare privi di tutela giuridica), essi sono però portatori di livelli differenziati di soggettività: quantomeno di un livello minimo fondato sulla sensibilità, quale "zona" della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma coinvolge l'emotività, si rammentano gli esperimenti che grazie ai più moderni sistemi diagnostici hanno dimostrato come anche i cani provino emozioni e sentimenti, e che essi risiedono nella stessa area del cervello -il nucleo caudale- di quelli dei 'superiori' esseri umani<sup>4</sup>. Tuttavia è doveroso sottolineare come anche il cammino scientifico sia stato lungo e non privo di ostacoli e abbia impiegato molto tempo per dimostrare ciò che Darwin aveva affermato con grande semplicità nel lontano 1871 nella sua opera 'L'origine dell'uomo e la selezione sessuale' e cioè che: *"Il fatto che gli animali inferiori siano mossi dalle medesime emozioni che muovono noi umani è così chiaro che non sarà necessario tediare il lettore con molti dettagli"*.

---

non mero istinto; anche gli animali, infatti, potendo provare sensazioni di gioia e dolore, indirizzano le proprie azioni per evitare il dolore ed ottenere la gioia. Accanto alla morale della simpatia si colloca la *"teoria dell'utilità"* (cfr. J. BENTHAM, *Una prospettiva utilitaristica*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 133) che tenta di uscire dall'illuminismo razionalistico e astratto sostituendo al criterio della ragione quello più concreto dell'utilità, per cui il fine principale della morale (ma anche del diritto) deve essere quello di cercare di procurare la massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare al maggior numero di uomini ogni sofferenza ingiustificata. Considerando che anche gli animali sono in grado di provare sofferenza l'utilitarismo si estende anche ad essi, per cui è un dovere morale preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri animali tanto quanto di quelli degli esseri umani. Il principio cardine dell'utilitarismo è la c.d. "massimizzazione del piacere", non del singolo individuo ma della società nel suo complesso: insomma, *"la giustizia è la felicità del maggior numero"*. Sono queste riflessioni a costituire il punto di partenza del *"neoutilitarismo"* (cfr. P. SINGER, *In difesa degli animali*, Roma, 1987; P. SINGER, *Liberazione animale*, Milano, 2003) che si afferma la necessità dell'applicazione del principio di eguaglianza anche al rapporto uomo-animale, prospettando l'eliminazione (per quanto possibile) di qualsiasi tipo di sofferenza per ogni essere vivente: umano o animale che sia. Supera infine la concezione neoutilitaristica, affermando l'esistenza di veri e propri obblighi del genere umano ai quali corrispondono specifici diritti soggettivi degli animali, la c.d. *"teoria del valore"* (cfr. T. REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990), che fonda il presupposto dei diritti sul valore inerente dell'essere che intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di quell'essere, tale da renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti in sé e per sé.

<sup>3</sup> Sul contributo di scienza ed etologia all'evoluzione del concetto di essere animale cfr. C. DARWIN, *I poteri mentali dell'uomo e quelli degli animali inferiori*, in *L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto al sesso*, Milano, 1926; K. LORENZ, *L'anello di Re Salomone*, Milano, 1982; M. MIDGLEY, *Perché gli animali. Una visione più "umana" dei nostri rapporti con le altre specie*, Milano, 1985; P. Cavalieri, P. Singer (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994.

<sup>4</sup> Cfr. B. CYRULNIK - É. DE FONTENAY - P. SINGER, *Anche gli animali hanno diritti*, Parigi, 2013

Filosofia, scienza e diritto si sono dunque mosse, seppure con tempi diversi, verso un nuovo riconoscimento per gli esseri animali e ritengo che in tale progressione risulti in questo momento di fondamentale importanza l'apporto che potrà fornire il diritto.

### **Gli strumenti normativi utili ad affermare la soggettività animale.**

Fatta questa breve ma doverosa premessa appare utile soffermarsi sullo strumento proposto per continuare il cammino verso l'affermazione di una diversa considerazione giuridica degli esseri animali. I Progetti che ho esaminato sono tutti Progetti di Legge volti a modificare il Codice Civile, il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale; si rimane dunque nell'ambito della funzione legislativa primaria che fino a questo momento è l'unica che si è occupata nel nostro Paese della questione animale oltre naturalmente all'approccio europeo espresso in numerose Direttive e Regolamenti, così come dallo stesso Trattato di Lisbona che si preoccupa, all'articolo 13, di definire gli animali quali '*esseri senzienti*', seppur temperando tale importante affermazione con il rispetto delle disposizioni legislative e amministrative e addirittura con le consuetudini nazionali. Così da un lato l'Unione Europea considera gli esseri animali quali esseri senzienti ma dall'altro non si verifica nessuna reale 'rivoluzione' giuridico-culturale poiché è evidente che gli animali continueranno ad essere mangiati, usati nei laboratori, tenuti negli zoo, e decisamente stigmatizzabile appare la posizione neutrale rispetto ai possibili atteggiamenti antianimalisti nazionali giustificati sulla base delle tradizioni (cito per tutti la corrida).

Il grande merito dell'articolo 13 riposa dunque nel fatto che affermare la 'senzietà' animale può incentivare future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali sia a livello degli Stati membri che a livello di legislazione europea.

Come detto, ci muoviamo nell'ambito della legislazione primaria e del riflesso di quella europea ma fino a questo momento non sembra che i vari diritti nazionali (seppure esistono alcuni Paesi contraddistinti da una maggiore apertura giuridica verso gli esseri animali) siano effettivamente intenzionati a sconfessare la costruzione antropocentrica per promuovere una visione in cui integrità umana e integrità naturale siano capaci di richiamarsi reciprocamente, affermando una visione antropogenica che pur sostenendo la genealogia umana dei valori ne consenta l'attribuzione anche ai soggetti non umani.

In quest'ottica, di grande aiuto potrebbe essere l'affermazione costituzionale della dignità animale, soluzione normativa convincente per conferire adeguato substrato giuridico alla definizione della soggettività animale che è ciò che effettivamente continua a mancare nell'ambito normativo del nostro Paese (soluzione d'altronde non incredibile come dimostra il fatto che è già stata fatta propria da alcuni Paesi quali la Confederazione Elvetica con l'articolo 80; la Germania con l'articolo 20a della Grundgesetz; l'Austria con l'articolo 11, comma 8 e l'India gli articoli 48, 48A e 51A).

La revisione costituzionale potrebbe inaugurare finalmente una nuova fase nel rapporto essere umano - ambiente - essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino

comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale completa e realizza il principio di eguaglianza divenendo anche parametro fondamentale della civiltà di una nazione. L'affermazione costituzionale della dignità animale porterebbe a compimento la trasformazione giuridica degli esseri animali trasformandoli infine da *res* a soggetti il tutto nell'ambito di un'ottica biocentrica.

Se la soluzione dell'inserimento della dignità animale in Costituzione rappresenta un fondamentale traguardo a cui tendere è d'altronde innegabile che anch'essa non può essere considerata come la panacea di ogni stortura giuridica e che non sono poche le previsioni costituzionali sostanzialmente inattuata.

L'affermazione della soggettività animale potrebbe dunque giovare di una esplicita revisione costituzionale; ma per converso una revisione formale, pur cara alla mia impostazione di costituzionalista, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale rischierebbe di tradursi in un'astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di complicati equilibri giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam* (pensiamo ad esempio alla riforma costituzionale che ha interessato l'articolo 51 e che non è stata certo risolutiva per quanto concerne l'affermazione della parità di genere nel nostro Paese).

Rimane infine la nota dolente del momento in cui si sta svolgendo questa audizione: ci troviamo infatti ormai al limite di questa tormentata XVII Legislatura e siamo ben consci che il tempo rimanente non potrà essere sufficiente per giungere all'approvazione di questi progetti, tuttavia questo impegno potrebbe non essere vano se servirà a preparare testi uniformi e definiti che potranno facilmente essere ripresentati nella nuova Legislatura da coloro che hanno a cuore le sorti degli esseri animali. Penso sia quindi importante lavorare perché i Vostri sforzi racchiusi in questi Progetti non vadano perduti.

### **Esame dei Progetti di Legge.**

Chiusa la necessaria introduzione sulle problematiche connesse alla questione animale è possibile passare all'esame specifico dei diversi Progetti di Legge rispetto ai quali vengo audita. Poiché vi è un ampio ventaglio quali-quantitativo di proposte, onde evitare un'eccessiva frammentazione appare utile dividere la materia in esame in alcuni sotto-settori a seconda che ci si confronti con i progetti relativi all'esercizio dell'attività venatoria; con quelli concernenti la riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, ed infine con le iniziative volte alla modifica del Codice Civile a completamento ed integrazione di quanto già avvenuto con la Legge n. 220 del 2012 che si è occupata specificamente degli animali domestici nei condomini ponendo giustamente fine a tutti quei regolamenti, delibere condominiali e contratti di affitto che vietavano la detenzione di un animale domestico della propria abitazione.

### **L'attività venatoria.**

Possiamo cominciare con le Proposte legislative che riguardano, seppure sotto differenti profili, lo svolgimento dell'attività venatoria e cioè nello specifico la Proposta di Legge n. 1502 del 7 agosto 2013; e la Proposta n. 2966 del 18 marzo 2015.

La proposta del 2013 si riferisce all'utilizzazione degli animali vivi quali richiami nell'attività venatoria. Senza soffermarci sulla barbarie che rappresenta la sola idea di utilizzare esseri animali senzienti per attirarne altri e portare entrambi alla morte, è utile soffermarsi sul fatto che l'uso dei richiami vivi è già stato più volte stigmatizzato dalla Corte Costituzionale che ha censurato leggi regionali che disciplinavano con grande disinvoltura l'uso di richiami vivi.

La Consulta si è pronunciata in senso negativo con la Sentenza n. 266 del 2010 relativa a leggi della Regione Lombardia e della Regione Toscana, poi con la Sentenza n. 190 del 2011 sempre rispetto a leggi emanate dalle Regioni Lombardia e Toscana ed anche con la Sentenza n. 160 del 2012 che ha censurato la nuova normativa approvata dalla 'recidiva' Regione Lombardia.

Innanzitutto è doveroso precisare che la materia è regolata dalla Direttiva 2009/147/CE (la c.d. Direttiva Uccelli), il cui mancato rispetto ha condotto alla Procedura di infrazione n. 2014/2006 avviata dalla Commissione europea ai nostri danni in quanto in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana era stata autorizzata la cattura di sette specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus* e *Alauda arvensis*) mediante l'utilizzo di reti, pratica espressamente vietata dalla Direttiva.

Il nostro Paese si è messo al riparo da altre procedure sanzionatorie con l'approvazione della Legge Europea 2014 (Legge 29 luglio 2015, n. 115, contenente, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2014 (15G00129) - GU n.178 del 3-8-2015) che all'articolo 21 prevede tra l'altro che l'attività di cattura al fine di richiamo deve essere svolta ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del 2009<sup>5</sup>, in questo modo si è evitata la multa ma non si è posto fine in maniera definitiva alla pratica dei richiami vivi che infatti purtroppo non è vietata del tutto nemmeno dalla Direttiva la quale stabilisce che gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, in modo selettivo e non massivo e solo con specifiche reti che consentono la cattura ma anche l'immediata liberazione delle specie non consentite.

---

<sup>5</sup> Art. 21 - Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: «3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività». 2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

Si evidenzia inoltre come l'utilizzo di richiami vivi sia stato più volte stigmatizzato per motivi sanitari dovuti alla diffusione del virus dell'influenza aviaria. Per tale ragione l'Ordinanza Ministeriale n. 1 dell'agosto del 2008 che consente l'uso dei richiami vivi deve essere rinnovata a cadenza annuale e può essere sospesa nel caso in cui si ripresentino pericoli di contagio tra volatili e per la bio-sicurezza relativi all'influenza aviaria. I richiami vivi devono in ogni caso essere dichiarati presso le ASL della zona in cui risiedono.

Resta infine da sottolineare come esistano esempi virtuosi di enti locali che hanno già spontaneamente rinunciato all'utilizzo dei richiami vivi, è il caso, ad esempio, di Parma che con la Deliberazione n. 95/2005 del 3 Febbraio 2005, ha, per la prima volta in Italia, vietato sul proprio territorio qualsiasi uso dei richiami vivi durante la caccia.

In tale ottica ben venga l'approvazione della Proposta considerata, nella speranza che conduca all'eliminazione totale di qualsiasi uso di qualsiasi richiamo vivo, anche al di là della disciplina europea.

La Proposta n. 2966 del marzo 2015 è invece relativa alla protezione di alcune specie di fauna selvatica si colloca in un'ottica pienamente condivisibile di tutela del patrimonio faunistico del nostro Paese mai abbastanza protetto e valorizzato.

### **Maltrattamento e delitti contro gli esseri animali.**

Le Proposte di Legge in tema di maltrattamento e delitti contro gli esseri animali (in ordine cronologico: la n. 308 del 16 marzo 2013; la n. 2548 del 16 luglio 2014; la n. 2870 dell'11 febbraio 2015; la n. 3005 del 1 aprile 2015; la n. 3179 del 16 giugno 2015; la n. 3395 del 3 novembre 2015; la n. 3592 del 5 febbraio 2016; la n. 3863 del 26 maggio 2016; la n. 4339 del 1 marzo 2017; la n. 4535 del 7 giugno 2017) trattano temi ricorrenti volti ad integrare quanto già stabilito dalla fondamentale Legge n. 189 del 2004.

La Legge n. 189 del 2004, contenente *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, ha il merito di avere finalmente introdotto il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei reati contro la proprietà o contro la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo apposito. L'inedita denominazione di questa tipologia di reati rubricati quali "*delitti contro il sentimento per gli animali*", risente invero ancora di una visione antropocentrica, in quanto assai preferibile sarebbe stata un'intestazione esplicita: "*dei delitti contro gli esseri animali*", così come viene ora proposto da alcuni dei Progetti in esame, in quanto la scelta effettuata nel 2004 testimonia la volontà di non escludere del tutto l'elemento del sentimento umano dalla considerazione dei delitti e dei maltrattamenti che possono essere inflitti agli animali, oggi però, anche in seguito all'approvazione del Trattato di Lisbona, i tempi paiono maturi per una modificazione in questo senso.

Malgrado questo limite formale è comunque doveroso ricordare come, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge del 2004, l'articolo 727 C.p. pur rimanendo nell'ambito delle Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi, oltre a scorporare una parte del vecchio articolo 727 abbia introdotto nel 2004 fattispecie nuove di notevole interesse: innanzitutto, rispetto alla problematica dell'uccisione di animali, il nuovo testo sanziona tale fattispecie *sic et simpliciter* superando la distinzione tra uccisione di animale altrui (ai sensi del precedente articolo 638 c.p.), maltrattamento e uccisione di animale proprio (secondo quanto precedentemente disposto dall'articolo 727 c.p.) e colmando anche la lacuna rispetto all'uccisione di animali privi di proprietario ed anche rispetto al maltrattamento vengono introdotte importanti novità trasformando tale fattispecie da semplice contravvenzione in delitto. Decisamente discutibile e censurabile appare quanto invece previsto dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, che stabilisce che le regole del nuovo Titolo sui delitti contro il sentimento degli animali non trovano applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo ed anche alle manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo decisamente le prospettive di garanzia e tutela del benessere degli animali, ancora una volta in bilico tra l'essere 'res' o soggetti e giustamente di tale disposizione si chiede la totale abrogazione nella Proposta n. 308 del marzo 2013 che condivido pienamente.

E' doveroso anche sottolineare come alla prova dei fatti le norme previste dalla Legge n. 189 non sempre riescono a dimostrarsi efficaci e assai spesso si arriva all'archiviazione per 'tenuità' (di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2015) o all'estinzione del reato per 'messa alla prova' (di cui alla Legge n. 67 del 2014), e in tale ottica decisamente necessarie appaiono le previsioni di cui alla Proposta n. 3592 (Ferraresi) del febbraio 2016 volte proprio a colmare almeno in parte le numerose lacune ancora presenti nella normativa. D'altronde una rivalutazione della materia appare in linea con le affermazioni europee come ha recentemente dimostrato la Sentenza di condanna della Cassazione del 4 ottobre 2017 che ha condannato in via definitiva i responsabili dell'allevamento di Green Hill<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> La vicenda di Green Hill è stata lunga e complessa e ha coinvolto fortemente anche l'opinione pubblica. L'allevamento di Green Hill di cani beagle di Montichiari fu chiuso nell'estate del 2012, pochi mesi dopo il blitz degli animalisti che avevano liberato molti cuccioli. All'interno di Green Hill gli animali destinati alla sperimentazione venivano maltrattati e uccisi se non rispondevano ai requisiti utili alla sperimentazione. Nel 2012 l'allevamento venne denunciato e i 2.636 cani furono sequestrati. In conseguenza dei due processi condotti dal Tribunale di Brescia, i vertici dell'Allevamento di beagle sono stati condannati per "maltrattamenti e uccisioni senza necessità", sia in primo grado sia in Appello, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il Medico Veterinario Renzo Graziosi e il co-gestore di "Green Hill 2001" Ghislaine Rondot, mentre il direttore dell'allevamento, Roberto Bravi, è stato condannato a 1 anno e al risarcimento delle spese. Per i condannati, inoltre, attività sospesa per due anni e confisca dei cani. La Cassazione lo scorso ottobre ha confermato le condanne per i vertici di Green Hill poiché nell'allevamento si praticava "*l'eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere i cani piuttosto che curarli*". Sul caso cfr. Comunicato stampa LAV 2 ottobre 2017 ([www.lav.it](http://www.lav.it)).



Un altro aspetto di notevole interesse che emerge da diversi dei Progetti presentati è quello relativo all'introduzione di nuove fattispecie di reati quali la bestialità o zoerastia ovvero il compimento di atti sessuali con animali da parte di esseri umani, pratica che al contrario di quanto si potrebbe supporre risulta alquanto diffusa e tutt'altro che recente se pensiamo che già Dante ne trattava nel Purgatorio (Canto XXVI, 41-42: "*Ne la vacca entra Pasife, perché 'l torello a sua lussuria corra*"). Esiste infatti un mondo sommerso, fatto di siti internet, chat, gruppi, riviste, annunci e viaggi nei Paesi dove la zoerastia è legale o tollerata. La gamma di atti sessuali con animali è infinita quanto perversa e nasconde anche un business economico di un certo rilievo, basti pensare che un dvd con filmati zoopornografici può costare dai 50 ai 100 euro.

Possiamo chiarire preliminarmente che bestialità, zoofilia e zoosadismo indicano tecnicamente aspetti diversi.

Bestialità (dal latino *bestialitas*) è un termine nato nel campo della teologia morale e indica "*l'accoppiamento o il contatto di organi genitali umani con quelli animali, di natura non patologica, privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo, frutto essenzialmente di bassa moralità e figlio di ambienti sociali marginali o di una società rurale dove il desiderio sessuale, quando non vi era la possibilità di essere soddisfatto in modo naturale, veniva appagato con il contatto fisico con un animale*".

Zoofilia (o zoofilia erotica) è un termine utilizzato per indicare "*un coinvolgimento non solo fisico, ma anche emotivo, nei confronti degli animali*". Gli zoofili sostengono di avere una relazione che va al di là del raggiungimento del piacere sessuale e che per loro è una scelta "naturale e spontanea" che va oltre una semplice sostituzione del sesso praticato con umani.

Zoosadismo è il termine indicato per descrivere una forma di sadismo avente per oggetto gli animali. Trova il proprio soddisfacimento in azioni lesive o in uccisioni di animali<sup>7</sup>.

In molti Paesi europei come Spagna, Francia e Belgio, avere rapporti sessuali con gli animali è già oggetto di divieto; mentre nel nostro Paese questo tipo di atti può essere invece fatto rientrare nell'ambito del reato di "maltrattamenti su animali", punito dall'articolo 544-ter del Codice penale, ma non esiste un'autonoma previsione e in ogni caso non è punibile la semplice detenzione di materiale zoopornografico, come accade invece per il materiale pedopornografico.

Gli Stati con la legislazione sulla zoerastia più rigida in Europa sono Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Paesi Bassi. Paesi in cui non è solo vietato avere rapporti sessuali con animali, ma anche vendere e possedere pornografia che mostri scene di zoerastia. La Danimarca è stata uno degli ultimi Paesi europei a proibire i rapporti sessuali con gli animali, infatti fino all'aprile 2015 tali rapporti erano tollerati purché l'animale rimanesse illeso.

Esistono inoltre paesi, come Ungheria e Finlandia, che non vietano esplicitamente i rapporti sessuali con gli animali ma proibiscono la vendita di pornografia che mostri scene di zoerastia.

---

<sup>7</sup> Su tale ricostruzione cfr. il *Rapporto Crimini sessuali contro gli animali*, realizzato da C. TROIANO, criminologo e direttore dell'osservatorio sulle zoomafie presso l'associazione animalista Lega anti vivisezione (Lav) nel Maggio 2014.

Come accennato nel nostro Paese manca una disciplina specifica e la fattispecie è stata considerata nell'ambito del reato di maltrattamento di animali sulla base del quale la Corte di Cassazione, Sez. Penale, nel dicembre del 2012 ha confermato la condanna per un allevatore di Bolzano accusato, tra le varie cose, di aver sottoposto animali "*a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in quanto faceva in modo che gli stessi avessero rapporti di natura sessuale con una donna*". Questa è stata la prima pronuncia della Suprema Corte in merito a questo argomento<sup>8</sup> e si riferisce ad un procedimento nel quale il Giudice di primo grado (GUP Bolzano, 19 marzo 2010) aveva per la prima volta preso posizione sulla rilevanza penale come maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) di condotte di cd. *zooerastia*, consistente nel compimento di atti sessuali con animali, finalizzati, nel caso specifico, alle riprese di un film pornografico.

La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato sia in relazione alla sottoposizione dell'animale a tali tipi di comportamenti, sia in relazione ad una più ampia vicenda di maltrattamenti di animali, soffermandosi anche su alcuni aspetti problematici della fattispecie di cui all'art. 544-ter c.p.

Il profilo di maggiore interesse della sentenza è quello di affrontare il tema del maltrattamento di animali consistente nella loro sottoposizione a pratiche sessuali con esseri umani. Nel confermare la condanna, la sentenza prende in esame la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche degli animali. Il concetto di "comportamenti", per assumere valenza autonoma rispetto a quello di "fatiche", contemplato anch'esso dall'art. 544-ter c.p., deve essere riferito non tanto alla capacità di sopportazione *fisica* dell'animale, quanto alla «*evidente e conclamata incompatibilità*» con il comportamento animale della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali. Ne discende che anche le pratiche di zooerastia o zoopornografia - nella fattispecie consistite nella coazione di un cane all'accoppiamento con una donna per le riprese di un film pornografico - possano essere ascritte al reato di maltrattamento di animali. Tale conclusione si ricava da due ulteriori fattori, presi in considerazione dalla Cassazione. In primo luogo, secondo la *ratio* delle incriminazioni del Titolo IX *bis* del codice penale, ossia la tutela del sentimento di compassione dell'uomo per gli animali, assumerebbero particolare disvalore proprio le pratiche in oggetto. Inoltre, pur essendo da escludere nel contesto specifico la crudeltà, il reato si fonderebbe sulla evidente mancanza di necessità nella sottoposizione dell'animale a dette pratiche, anche nella sua accezione, comunemente accolta in riferimento ai reati contro il sentimento per gli animali, che ricomprende non solo lo stato di necessità ma anche le pratiche che fondino la propria legittimazione in un interesse socialmente apprezzato e degno di tutela, che prevalga su quello cui sono rivolte le norme incriminatrici.

Si considera dunque il concetto di maltrattamento quale 'involucro' in cui "*trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali*

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n. 5979.

*autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all'animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale*", non è quindi necessario che per la commissione del reato di maltrattamento si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Cass. Pen., sez. III, 21.12.1998, n. 3914), poiché è *"sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore"* (Cass. Pen. Sent. n. 46291 del 3/12/2003). Nonostante il riferimento al sentimento umano la Sentenza è certamente di grande importanza ma malgrado la lungimiranza della Suprema Corte rimane evidente la necessità di una esplicita previsione e punizione del comportamento in oggetto, forse anche in maniera più severa rispetto a quanto prospettato dai diversi Progetti di legge che ho avuto modo di esaminare.

Di fondamentale rilevanza appare anche il potenziamento dei percorsi formativi per le forze dell'ordine e per i veterinari, ma mi spingerei anche oltre con la previsione di appositi percorsi nelle scuole di ogni ordine e grado (si veda in tal senso il Progetto n. 3863 del 26 maggio 2016) perché solo attraverso l'educazione e la diffusione di una nuova cultura potrà effettivamente modificarsi il nostro rapporto con l'essere animale (basti pensare alla deprecabile abitudine di condurre i bambini in gita scolastica in posti come zoo e delfinari, luoghi di 'intrattenimento' basati sulla sofferenza degli esseri animali).

Trovo di estrema importanza anche la proposta di legge n. 4535 del 7 giugno 2017 volta ad inserire nel Codice Penale una circostanza aggravante relativa alla divulgazione online di atti di crudeltà nei confronti degli esseri animali. Tale previsione si inserisce a pieno titolo nel nuovo filone legislativo che ha dato vita nel giugno di quest'anno alla Legge n. 71 contenente *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"* (17G00085 -GU n.127 del 3-6-2017).

A tale proposito sarebbe opportuno prevedere una giusta punizione non solo per l'autore del fatto ma anche per chi assiste e filma le violenze per poi diffonderle in rete, ed anche in questo caso il momento preventivo dell'educazione appare di fondamentale importanza (si veda l'articolo 4 della Legge n. 71 del 2017).

Le due proposte di legge n. 3395 del novembre 2015 e n. 4339 del marzo 2017 pur concernendo fattispecie diverse risultano connesse in quanto presuppongono un cambiamento di prospettiva rispetto allo *status* dell'essere animale che non può più continuare ad essere considerato una *res* a nostra disposizione. Così si prevede (Progetto n. 3395) l'aggravante in caso di furto dell'animale di affezione che ormai deve essere ritenuto a pieno titolo come un membro effettivo della famiglia e la confisca degli animali vivi nel caso di procedimento per maltrattamenti (Progetto n. 4339), infatti la prassi attuale registra l'affidamento degli animali confiscati ad associazioni o a privati, ma allo stesso modo la possibilità del proprietario autore dei maltrattamenti di ritornare in possesso del 'bene animale' in seguito all'annullamento del

sequestro precedentemente disposto. Appare invece conforme all'interesse dell'essere animale che venga codificata la buona prassi di lasciare l'animale sequestrato a chi se ne è preso cura procedendo alla cessazione definitiva della 'proprietà' in capo a chi lo ha maltrattato.

### **Modifiche di ordine civilistico.**

Le modifiche del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale su cui mi sono soffermata sono tutte a mio parere in larga parte condivisibili e meriterebbero una trattazione unitaria in un unico progetto di legge strutturato organicamente in modo da revisionare anche la fattispecie dei combattimenti tra animali (fenomeno purtroppo in aumento) e la produzione e confezionamento di capi di abbigliamento con pelli di animali domestici. Accanto alle proposte in ambito penalistico vi sono una serie di progetti concernenti modifiche al Codice Civile che meritano un'attenta riflessione (n. 795 e n. 796 del 18 aprile 2013 e n. 960 del 16 maggio 2013).

Le fattispecie esaminate dai Progetti in questione rappresentano uno di quei casi in cui la società civile e soprattutto la giurisprudenza ordinaria hanno già cercato di elaborare soluzioni concrete nel silenzio legislativo e per questo l'approvazione di tali modifiche appare ancor più urgente per definire un quadro normativo di riferimento chiaro che non dia adito ad atteggiamenti giurisprudenziali differenti. Il problema è che mentre diversi Paesi, accomunati a noi dalla medesima tradizione giuridica romano-germanica, appaiono orientati al riconoscimento della soggettività giuridica degli esseri animali (articolo 614a Codice Civile elvetico; articolo 90a Codice Civile tedesco; articolo 713° Codice Civile austriaco; articolo 528 del Codice Civile francese e da ultimo il Portogallo che con la Legge n. 8 del 2017 ha modificato il Codice Civile del 1966, il Codice di Procedura Civile del 2013 e il Codice Penale del 1982, al fine di sancire uno stato giuridico per gli esseri animali riconoscendo la loro essenza di esseri viventi dotati di sensibilità), l'Italia ancora non si è mossa in questa direzione e appare incerta sul possibile *status* giuridico degli esseri animali.

Il primo problema emerso concretamente nei vari Progetti che mi sono stati sottoposti è quello dell'affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi (sul punto cfr. Tribunale Pescara 9 maggio 2002; Tribunale Cremona 11 maggio 2008; Tribunale Milano 11 marzo 2013; Tribunale Roma, 15 marzo 2016<sup>9</sup>, tutte nel senso di

---

<sup>9</sup> In caso di separazione, anche di fatto, agli animali domestici si applica la disciplina dell'affidamento della prole minorenni – Tribunale civile di Roma, sez. V<sup>^</sup>, Sentenza 12 – 15 marzo 2016, n. 5322.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una signora avverso l'ex compagno, il quale le avrebbe sottratto il suo cane dopo alcuni anni dalla rottura della loro relazione sentimentale, al fine di vederlo condannare alla sua restituzione nonché al risarcimento dei danni subiti e dalla stessa quantificati in ben € 15.000,00. Ad avviso della ricorrente, infatti, il cane – di sua esclusiva proprietà, come attestato dal cip e dall'iscrizione a suo nome nell'anagrafe canina – le sarebbe stato sottratto dall'ex il quale, dopo averlo chiesto per un fine settimana, si sarebbe rifiutato di riconsegnarlo. Si costituiva in giudizio l'ex compagno negando che il cane fosse di esclusiva proprietà della ricorrente (l'iscrizione a nome dell'attrice sarebbe dipesa solo da questioni di opportunità essendo la

considerare l'interesse dell'animale domestico preminente e di affidarlo al coniuge o convivente con cui ha instaurato un legame più forte, consentendo comunque all'altro il diritto di visita – in senso contrario si vedano invece: Tribunale Milano 2 marzo 2011 e Tribunale di Como 3 febbraio 2016)<sup>10</sup>.

La questione è assai rilevante posto che anche secondo la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale, l'essere animale non è più considerabile alla stregua di una cosa e per usare le parole della Corte *“l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore”* (Cassazione, Sez. Penale, n.

---

stessa la sola residente nel comune di Roma), sostenendo che, dalla data della separazione, l'animale domestico era sempre stato con sé nella sua nuova residenza e chiedendo, a sua volta, la condanna della controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale, investito della questione, preliminarmente chiarisce come, nel caso di specie, l'assenza di un dettato normativo imponga al giudice di *“creare un principio giuridico”* attraverso l'applicazione analogica della disciplina dettata dal legislatore in tema affidamento di figli minori, così come già avvenuto negli unici due precedenti giurisprudenziali, rispettivamente del Tribunale di Foggia e Cremona. In particolare, detti Tribunali avevano disposto in due cause di separazione tra coniugi rispettivamente l'affidamento esclusivo dell'animale ad uno dei coniugi e il diritto di visita all'altro e, nella seconda, l'affidamento condiviso dell'animale, basandosi unicamente sulla tutela dell'interesse privilegiato materiale-spirituale-affettivo dell'animale.

Ad avviso del Tribunale, inoltre, detta interpretazione ben può essere applicata anche alla separazione di fatto di coppie non coniugate, alla luce dell'intervenuta equiparazione della tutela dei figli nati dentro e fuori del matrimonio e della proposta di legge da tempo pendente in Parlamento, volta all'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 455-ter c.c. Il Tribunale, pertanto, conclude: disponendo l'affido condiviso dell'animale al 50%, con collocamento alternato ogni 6 mesi e *“...facoltà per la parte che nei sei mesi non l'avrà con sé, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa...”* nonché la divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento; rigettando le domande di risarcimento delle parti, rimaste prive di prova; condannando il convenuto alle spese del giudizio, a seguito del suo comportamento *“...che ha impedito all'attrice di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un'azione giudiziaria”*.

<sup>10</sup> Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2015. Con questa pronuncia il Tribunale di Milano afferma che l'animale di compagnia va riconosciuto come *“essere senziente”* e deve anche riconoscersi un vero e proprio «diritto soggettivo all'animale di compagnia» (in tal senso Tribunale di Varese 7 dicembre 2011); tuttavia, ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l'istituzione di *“diritti d'azione”* inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa. Inoltre, la premessa sopra ricordata (che esiste un diritto all'animale da compagnia) non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale. Conseguentemente, non è ammissibile una domanda ex artt. 316 comma IV, 337-bis c.c. in assenza di figli. Il titolare del diritto soggettivo all'animale di compagnia non resta sfornito di protezione giuridica potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà. Tribunale di Como 3 febbraio 2016, sez. Civile, sentenza del 3 febbraio 2016 in cui si rileva che, quanto alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, le pattuizioni sull'assegnazione dell'animale hanno sicuramente un contenuto economico al pari di qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare; mentre, quelle relative a questioni di affezione dell'animale, pur non avendo un contenuto economico, attengono a questioni che per la coppia rivestono un particolare interesse e tale interesse, per essere meritevole di tutela, non deve necessariamente esaurirsi nella sola sfera patrimoniale, come previsto dall'art. 1174 c.c..

21805/2007), e se l'essere animale non può essere considerato *res* quando viene trasportato allo stesso modo dovrà essere considerato quale essere senziente nel caso di separazione e divorzio: esiste dunque un interesse materiale, spirituale ed affettivo dell'animale. Ecco perché questo Progetto di legge appare particolarmente importante, perché in assenza di una disciplina specifica si assiste impotenti alla formulazione di soluzioni giurisprudenziali a volte fortemente confliggenti che spesso non sembrano capaci di tutelare né l'essere umano, né tantomeno quello animale che hanno stretto una relazione di carattere affettivo<sup>11</sup>.

Si affianca a questa necessaria modifica del Codice Civile quella relativa all'affido dell'animale in caso di morte del proprietario o detentore.

Rispetto al Progetto di Legge n. 2865 del 9 febbraio 2015 relativo alla modifica del Codice di procedura Civile nella parte concernente la pignorabilità degli esseri animali è doveroso sottolineare come l'articolo 77 della Legge n. 221 del dicembre 2015 abbia già introdotto l'impignorabilità degli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o in luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Restano però esclusi da tale importante modifica legislativa gli animali d'affezione con fini riproduttivi e gli animali d'allevamento che ancora oggi appaiono suscettibili di essere pignorati e successivamente venduti all'asta giudiziaria (si veda il caso del barboncino pignorato e venduto all'asta a Pisa nella primavera 2017).

Il problema, ancora una volta, è la mancanza di una chiara definizione rispetto allo *status* degli esseri animali sempre in bilico tra essere *res* o soggetti, infatti in quanto *res* non si pone alcuna problematica rispetto alla loro pignorabilità che invece diviene inaccettabile se li consideriamo, come da normativa europea, quali esseri senzienti. Ecco perché appare preliminarmente necessario rispetto a tutte le modifiche suggerite nei diversi Progetti di legge, effettuare un passo in avanti verso l'affermazione della soggettività animale per affermare un effettivo *status* giuridico degli esseri animali cancellando ogni dubbio concernente la loro reale soggettività giuridica ed eliminando qualsiasi riferimento al sentimento umano, poiché gli animali sono soggetti indipendentemente dal nostro amore o dalla nostra compassione nei loro confronti così come accade per gli esseri umani.

Da tale semplice ma sostanziale modifica discenderanno tutte le altre che coinvolgono gli esseri animali sia a livello di disciplina penale che civile.

A tale proposito apprezzo decisamente il tentativo di disciplinare (Proposta di Legge n. 960 del 16 maggio 2013) l'ingresso degli esseri animali nei luoghi aperti al pubblico quali negozi, musei, luoghi di cura e di intrattenimento, luoghi di culto e nei mezzi di trasporto in modo da

---

<sup>11</sup> In materia cfr. M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Famiglia e diritto*, 2016, n. 12, 1162 e IDEM, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale "familiare"*, in *Famiglia e diritto*, 2017, n. 5, 460.

evitare l'assoluta discrezionalità di chi ha la gestione di tali luoghi e l'oggettiva impossibilità di conoscere in anticipo dove i nostri amici animali saranno accolti e da dove invece saranno scacciati.

### **Nuove prospettive.**

Dopo avere esaminato i vari Progetti di legge in materia di tutela animale che mi sono stati sottoposti, ritengo che ci sia un aspetto trascurato (solo richiamato dal Progetto n. 3863 del maggio 2016) che invece -a mio parere- andrebbe decisamente valorizzato, mi riferisco alla componente educativa-culturale legata al rapporto tra esseri umani ed esseri animali. L'educazione infatti appare una delle chiavi di volta fondamentali per costruire un rapporto uomo-animale maggiormente equilibrato. Così, come la Legge 'sulla buona scuola' (Legge n. 107 del 2015) ha sottolineato la necessaria collaborazione tra scuola e famiglia e il fondamentale ruolo dell'istituzione scolastica rispetto all'affermazione dell'eguaglianza tra i sessi nel tentativo di combattere la trasformazione degli stereotipi di genere in pregiudizi che conducono alla discriminazione e alla violenza, allo stesso modo la scuola dovrebbe, a mio avviso, promuovere il rispetto per gli animali quali esseri senzienti e preparare le nuove generazioni ad affrontare i temi ambientali e la convivenza con le altre specie non più in un'ottica prettamente antropocentrica, bensì bio-centrica. Su questo fondamentale tassello credo sia opportuno riflettere in sede di redazione e riorganizzazione dei Progetti già presentati.

Infine, mi pare doveroso sottolineare alcune fattispecie specifiche -non trattate dai progetti esaminati- che rivestono invece a mio parere grande rilevanza.

Mi ha infatti particolarmente meravigliata l'assenza di proposte legislative rispetto ad alcune attività, quali quella circense che ormai da molto tempo sono oggetto di censura da gran parte dell'opinione pubblica. A tale proposito vale la pena ricordare la Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2135 del 30 settembre 2014 con cui il Tribunale ha ritenuto integrata la contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p - che punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - nel caso del proprietario e gestore di un circo accusato di aver detenuto animali in gabbie di ridotte dimensioni e prive di luce.

Il procedimento che ha portato alla pronuncia in commento trae origine dall'attività di controllo effettuata da alcuni agenti del Nucleo investigativo prevenzione reati contro gli animali, dalla quale emergeva che il circo gestito dall'imputato si caratterizzava per la presenza di un gruppo di TIR all'interno dei quali erano predisposte le gabbie per il trasporto e la permanenza di diversi animali, tra cui un leone marino, aquile e alligatori. La struttura del circo era tale per cui l'esposizione degli animali, o almeno di parte di essi, durante gli spettacoli avveniva negli stessi automezzi utilizzati per il trasporto. Di conseguenza gli animali venivano costretti a vivere, in assenza di luce, nelle anguste gabbie utilizzate per il trasporto, di dimensioni tali da impedire anche il minimo movimento; gli uccelli, in

particolare, non potevano distendere le ali; il leone marino non era in grado di nuotare e l'alligatore viveva in uno stato di assoluta impossibilità di movimento.

Il Tribunale ha ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p. in ragione del fatto che le condizioni in cui gli animali erano costretti a vivere dovevano considerarsi del tutto incompatibili con la loro natura - in quanto comportavano la rinuncia da parte degli animali allo svolgimento della loro attività tipica - e tali da infliggere ad essi gravi sofferenze, che si manifestavano con comportamenti sintomatici di stress e ansia. Infatti, se le gabbie così come erano configurate potevano ritenersi idonee allo spostamento degli animali da un luogo all'altro, non altrettanto poteva affermarsi rispetto al loro impiego come luogo di permanenza degli stessi. Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevanti al fine di escludere la responsabilità dell'imputato: la regolarità da un punto di vista amministrativo dell'attività da esso svolta (circostanza che *"non esclude l'integrazione della condotta contestata laddove, come nel caso in esame, emergano modalità di detenzione oggettivamente incompatibili con la loro caratteristica naturale"*); la condizione di buona nutrizione degli animali; la sottoposizione degli animali a controllo veterinario (funzionale non ad assicurare il loro benessere, ma il proficuo proseguimento dell'attività) e l'*"amore per gli animali"* professato (almeno a parole) dall'imputato.

La Sentenza appare particolarmente significativa e si colloca nel solco di una precedente decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 6 marzo 2012 n. 11606, in cui la suprema Corte fornisce un'articolata e argomentata presa di posizione sull'ambito di operatività dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189 che, come già ricordato, svolge una funzione fondamentale nella definizione dell'ambito di applicazione dei delitti di cui agli artt. 544-bis e segg. c.p. poichè stabilisce che questi *«non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali»*, oltrechè *«alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente»*. Ad una prima lettura, in forza del disposto dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., potrebbero dunque sembrare sottratte all'ambito di applicazione dei delitti contro il sentimento per gli animali gran parte delle attività che coinvolgono l'impiego a vario titolo di animali, prime fra tutte la caccia, l'allevamento e la macellazione; tuttavia, per la Cassazione una lettura coordinata delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia di animali consente di giungere a conclusioni meno radicali sulla base di un ragionevole bilanciamento tra il libero svolgimento di attività regolamentate e la tutela penale degli interessi relativi al rispetto per gli animali. Nessuna immunità o zona franca, dunque, deriva dalla presenza dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. e la Cassazione ribadisce, quanto già affermato in materia di caccia nelle pronunce che hanno ritenuto illecita la tecnica venatoria non espressamente vietata, consistente nell'utilizzo di richiami vivi sottoposti a particolari trattamenti che configuravano una sevizia.



Un nuovo coinvolgimento legislativo appare inoltre auspicabile in tema di allevamento e macellazione (si pensi all'adozione delle telecamere nei macelli), così come nell'individuazione di quei casi di maltrattamento animale c.d. *borderline*, come ad esempio quello relativo al destino dei crostacei vivi in attesa di essere cucinati, a tale proposito si registrano infatti posizioni giudiziarie differenti, da un lato il Tribunale di Firenze che nell'aprile 2014 ha riconosciuto il ristoratore penalmente responsabile del reato di maltrattamento per avere conservato i crostacei vivi, con le chele legate, in una cella frigorifera (Tribunale di Firenze n. 2184/2014); mentre dall'altro il Tribunale di Torino non configura nella medesima condotta nessuna offensività e nessun reato da ascrivere all'imputato (Torino, 15 luglio 2015). Spetta dunque al Legislatore stabilire in maniera chiara ed univoca la posizione del nostro ordinamento giuridico in questa delicata materia per evitare di continuare a muoversi 'sul filo' dell'interpretazione giudiziaria.

### **Riflessioni conclusive.**

Ho esaminato con interesse i vari Progetti e ritengo che sia davvero arrivato il momento di procedere ad una revisione della normativa concernente gli esseri animali, perché seppure la Legge del 2004 ha costituito un vero punto di svolta essa non appare più sufficiente a fornire risposte certe in molti fondamentali settori e non è corretto continuare a lasciare soli i giudici di fronte alle questioni che quotidianamente investono il rapporto uomo-animale. La totale discrezionalità dei giudici in assenza di una specifica normativa conduce a pronunce emesse nello stesso arco temporale e magari dal medesimo organo giudicante (la Cassazione) che si dirigono però in senso diametralmente opposto come quando la Cassazione nella Sezione Penale accomuna il trattamento dell'essere animale a quello del minore (Cassazione n. 21805/2007), mentre nella Sezione Civile non ammette il risarcimento per il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (Cassazione n. 14846/2007).

Senza una guida fornita dal Legislatore continueremo ad assistere ad una sostanziale confusione, pregiudizievole sia per l'essere umano che per quello animale; ecco perché appare particolarmente importante un'opera di omogeneizzazione dei Progetti di legge presentati, poiché solo se verranno espressi in testi chiari e sistematici potranno condurre alla tanto agognata soggettività animale e ad una migliore definizione dei rapporti tra esseri umani ed esseri animali.

Rispetto a tale auspicio è opportuno da ultimo riflettere su alcune esperienze maturate in altri ordinamenti europei a noi vicini alle quali ho già velocemente accennato. Poco più di un mese fa è stata presentata la Proposta di legge (13 ottobre 2017) che chiede la modifica del Codice Civile spagnolo per quanto concerne l'affidamento degli animali quali esseri senzienti in caso di separazione e divorzio e per l'affermazione della loro impignorabilità. Questa proposta di legge si colloca nel solco delle riforme legislative più recenti avvenute in Belgio nel 2009, in Francia nel 2015 e in Portogallo nel marzo del 2017 (che seguono a distanza di alcuni anni quelle austriache, tedesche e svizzere) e dimostra l'evoluzione di una maggiore sensibilità legislativa nei confronti degli esseri animali, in parte influenzata anche dall'affermazione della 'senzietà

animale' effettuata dal Trattato di Lisbona. Malgrado ciò, mi pare che continui a permanere un'incertezza giuridica di fondo sulla effettiva soggettività giuridica degli esseri animali e molte di queste riforme appaiono ancora contraddistinte da una predominante visione antropocentrica che a tratti fa dubitare della 'sincerità' legislativa delle revisioni effettuate. Così vogliamo che il gatto di casa ci segua in caso di separazione o che venga particolarmente punito colui che ci sottrae il nostro beneamato cane da compagnia, ma allo stesso tempo ad esempio in Francia si può da un lato affermare la senzietà degli esseri animali, e dall'altro continuare a produrre, vendere ed esportare il foie gras frutto di innegabili sofferenze per le oche<sup>12</sup>.

Queste incongruenze minano alla radice il cammino della senzietà animale, non si chiede certo un'Europa vegetariana, ma ritengo che sia giunto ormai il momento di dimostrare la capacità e la volontà di costruire un rapporto uomo-animale al di fuori di ogni crudeltà ingiustificabile ed inaccettabile, un'ottica nuova, una nuova consapevolezza anche legislativa della specificità animale, un bio-centrismo di cui non potrà che beneficiare anche l'essere umano ma in un'ottica che non sia più unicamente antropocentrica. Mi auguro che l'Italia possa farsi pioniere di questa nuova consapevolezza e che questi importanti Progetti che ho avuto l'onore di esaminare non si perdano con la fine della Legislatura e auguro a tutti Voi, per rimanere in argomento, un sincero *'in bocca al lupo'* e mi raccomando di rispondere *'W il lupo!'*.

---

<sup>12</sup> Si ricorda che in Italia è vietata la produzione di foie gras ma è invece consentita la vendita. Ancora, è doveroso sapere che oltre 300mila cittadini europei hanno chiesto alla Commissione UE di agire e porre fine ai sistemi barbari di produzione del foie gras, che si ottiene, vale la pena ricordarlo, tramite l'ingozzamento forzato di oche ed anitre. Le loro firme sono state consegnate a Bruxelles da un gruppo di organizzazioni di protezione animale: la tedesca Albert Schweitzer Foundation for Our Contemporaries, Compassion in World Farming International, L214 (Francia) e PETA (GB). Le associazioni chiedono al Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura, di agire urgentemente e in maniera incisiva contro l'allevamento di foie gras in Belgio, Bulgaria, Francia, Ungheria e Spagna. L'alimentazione forzata deve essere dichiarata illegale poiché prove scientifiche dimostrano che arreca sofferenze e lesioni agli animali, anche perché la stessa normativa comunitaria proibisce di "[somministrare] cibo o liquidi in una maniera...che possa causare sofferenza o lesioni" (Cfr. Allegato, Paragrafo 14 della Direttiva del Consiglio 98/58/EC del 20 luglio 1998 sulla protezione degli animali da allevamento). Vale la pena di ricordare anche che la FAO, Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura delle Nazioni Unite ha stabilito nel 2002 che la produzione di foie gras "crea seri problemi di benessere animale e non è ammessa dalla FAO".